

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2080

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BONINO)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CANCELLIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008

Presentato il 12 febbraio 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il Trattato bilaterale sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione avviata con tale Paese con il quale sono in vigore il Trattato sull'estradiizione e il Trattato relativo all'assistenza giudiziaria, fatti a Roma il 17 ottobre 1989.

Con tale Trattato i rapporti italo-brasiliani nel campo della cooperazione giudiziaria penale registrano un notevole passo in avanti, considerato il rinnovato interesse che le Parti hanno dimostrato anche in considerazione delle note condizioni di disagio in cui versano i detenuti stranieri negli istituti penitenziari brasiliani.

Più in particolare, il trasferimento delle persone condannate risponde a principi

umanitari e intende dare la possibilità a tali persone di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini, favorendone il reinserimento, una volta scontata la pena.

Il trasferimento dei detenuti potrà avvenire — in conformità con quanto previsto dagli accordi internazionali vigenti in tale materia — solamente se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia almeno di un anno, se l'infrazione penale che ha dato luogo alla condanna rappresenti un'infrazione penale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il Trattato in questione e che faccia richiesta di essere trasferita deve dare il consenso al trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Per ottenere il trasferimento, il detenuto dovrà presentare una richiesta scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna o

dello Stato di esecuzione. Per l'adozione della relativa decisione, le Autorità degli Stati interessati valuteranno ogni utile fattore, fra cui la gravità del reato, le ripercussioni sociali del fatto criminoso, lo stato di salute del detenuto e il legame mantenuto dallo stesso con lo Stato d'origine.

La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella indicata nella sentenza emanata nello Stato di condanna; in ogni caso, essa non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato verso il quale si effettua il trasferimento.

Da osservare che, all'articolo 13, è prevista per entrambe le Parti la facoltà di concedere la grazia, l'amnistia o l'indulto, in conformità alla rispettiva normativa vigente all'interno di ciascuna delle Parti contraenti.

Nella norma finale, all'articolo 19, si prevede che l'entrata in vigore del Trattato avverrà trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e il Brasile.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente si trovano ristretti presso strutture penitenziarie italiane centosessantotto (168) cittadini brasiliani.

Per ciò che concerne il numero dei detenuti italiani presenti negli istituti penitenziari brasiliani, le statistiche del Ministero della giustizia rilevano, allo stato, settanta (70) connazionali.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia, in conformità a quanto previsto dal Trattato, un numero pari a dieci (10) detenuti.

Si osserva che le spese di trasferimento dei detenuti sono a carico dello Stato ricevente.

Considerato che il passaggio aereo dal Brasile verso l'Italia (sola andata – tariffa Alitalia, classe economica) è pari mediamente a 700 euro, l'onere annuo per il solo trasferimento dei detenuti viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 10 detenuti

700 euro (costo passaggio aereo) X 10 (n. detenuti max annuo) = 7.000 euro.

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Si può ipotizzare un numero di due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia e una diaria di 88,69 euro (colonna D della tabella B del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998 – diaria ridotta del 20 per cento ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e già ridotta di un quarto ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto n. 941 del 1926) da riconoscere a ciascun accompagnatore.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata seguita la seguente procedura:

alla diaria prevista è stata sottratta la quota esente ai fini fiscali: 88,69 – 51,65 = 37,04 euro;

su tale quota di 37,04 euro è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,527254 determinando un importo imponibile pari a 56,57 euro (arrotondato) su cui sono stati applicati gli oneri sociali e l'IRAP a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al

32,70 per cento (24,20 per cento oneri sociali + 8,50 per cento IRAP) determinando un importo pari a 18,5 euro;

si è quindi sommato l'importo di 88,69 euro (diaria ridotta) agli oneri sociali e all'IRAP a carico dello Stato pari a 18,5 euro, determinando un importo complessivo di 107,19 euro.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in 107,19 euro.

Il costo del biglietto aereo per l'andata e il ritorno di ciascun accompagnatore è pari a 850 euro (tariffa Alitalia, classe economica) e a ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto aereo ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire in Italia, una missione di tre giorni per una volta l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Rio de Janeiro: 850 euro + 43 euro (maggiorazione 5 per cento *ex* articolo 14, legge n. 836 del 1973) = 893 euro;

893 euro x 2 accompagnatori x 1 missione annua = 1.786 euro;

spese di missione per 2 accompagnatori: 107,19 euro (diaria al lordo e oneri a carico dello Stato) x 2 accompagnatori x 3 giorni di missione = 643,14 euro;

totale accompagnatori: 2 x ciascun condannato (n. 10) = 20 accompagnatori;

TOTALE SPESE VIAGGIO: 893 euro x 20 accompagnatori = 17.860 euro;

TOTALE SPESE MISSIONE: 107,19 euro x 20 accompagnatori x 3 gg di missione = 6.431,40 euro.

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali per le traduzioni di atti e documenti possono forfetariamente quantificarsi in 6.000 euro.

Complessivamente il presente Trattato determina oneri annui quantificati in 37.291,4 euro.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il Trattato in materia di trasferimento dei detenuti è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da poter scontare la pena comminata nell'altro Stato nel proprio Paese di origine.

In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri brasiliane, potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure.

Analogamente ad altri simili strumenti convenzionali internazionali, il presente Trattato mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo quest'ultimo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitando con ciò quella « pena nella pena » rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e di socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori dal proprio Paese.

Tale strumento negoziale bilaterale appare in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: l'articolo 696 del codice di procedura penale stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; gli articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; la legge 25 luglio 1988, n. 334, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e la legge 27 dicembre 1988, n. 565, recante ratifica della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e del relativo protocollo addizionale del 18 dicembre 1987.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il Trattato non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il Trattato rispetta i principi costituzionali (articoli 10 e 27 della Costituzione). La ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il Trattato non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il contenuto del trattato è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, sul trasferimento delle persone condannate apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

Il Trattato non introduce nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

In ragione della natura dell'atto in esame non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

La natura del trattato non determina alcuna abrogazione.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il presente Trattato è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data dell'ultima notifica. Ogni Stato contraente notificherà all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici, l'avvenuto completamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore del Trattato medesimo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi eccezion fatta per la ratifica.

I termini contenuti nel Trattato appaiono congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione. Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la cooperazione giudiziaria penale della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 — CONTESTO E OBIETTIVI

A) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

I rapporti di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e il Brasile sono divenuti, negli ultimi anni, sempre più frequenti, sentendosi allora la necessità di specifici accordi per regolarli. Il 27 marzo 2008 è stato sottoscritto, a Brasilia, il Trattato sul trasferimento delle persone condannate. Con tale accordo sarà consentito ai cittadini italiani reclusi in Brasile di scontare la propria condanna in Italia e ai cittadini brasiliani di scontare nel proprio Paese le sentenze di condanna pronunciate nei loro confronti dalle autorità giudiziarie italiane.

L'estensione dei rapporti commerciali tra i due Stati e la sempre più frequente presenza di cittadini dell'uno Stato sul territorio dell'altro ha determinato un evidente aumento dei casi di cooperazione e la necessità di prestarsi assistenza nonché la necessità di concludere un Trattato. Si è inteso in tal modo ovviare al problema della impossibilità di consentire ai cittadini italiani condannati in Brasile di scontare in Italia la sentenza di condanna al fine di sottrarli al regime carcerario brasiliano e di permettere loro il reinserimento nello Stato di cittadinanza.

Nel contempo la circostanza che il cittadino brasiliano condannato in Italia possa essere, con il suo consenso, trasferito in Brasile per scontare lì la sentenza di condanna pronunciata dalle autorità giudiziarie italiane tende, se pur parzialmente, ad alleviare la tensione carceraria degli istituti di detenzione italiani.

B) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Gli obiettivi perseguiti sono rappresentati dal reinserimento sociale delle persone condannate nello Stato di cittadinanza; il rimpatrio dei cittadini italiani per l'espiazione della pena in Italia; la redistribuzione della popolazione carceraria secondo criteri omogenei e maggiore facilità nel trattamento carcerario di persone che hanno la cittadinanza dello Stato di esecuzione; la diminuzione della tensione carceraria degli istituti di detenzione italiani.

C) *Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sono costituiti dal numero dei detenuti brasiliani che scontano la pena negli istituti penitenziari italiani, dal numero dei cittadini brasiliani trasferiti in Brasile e dal numero dei cittadini italiani rimpatriati.

D) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I soggetti, pubblici e privati, destinatari dell'intervento regolatorio sono: il Ministero della giustizia, le autorità giudiziarie, gli istituti penitenziari, il Ministero dell'interno, il servizio di cooperazione internazionale di polizia (Interpol), gli avvocati e, soprattutto, i detenuti italiani in Brasile e i detenuti brasiliani in Italia.

SEZIONE 2 — PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nella fase negoziale, le Parti si sono incontrate più volte in tavoli ufficiali verificando le esigenze principali dell'iniziativa. Da tali contatti è emersa la necessità di consultare, attraverso i dati posseduti dai corrispondenti Ministeri della giustizia, la situazione carceraria dei due Paesi. Sono state, altresì, consultate le rispettive delegazioni diplomatiche, sempre molto aggiornate circa il numero ed i nominativi dei connazionali detenuti, per i quali si esplica ogni possibile forma di assistenza prevista, per quanto concerne il nostro ordinamento, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967 in ordine alla tutela e alla visita.

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma scartata in quanto avrebbe significato il congelamento della situazione attuale senza possibilità per i detenuti di espiare la pena presso le carceri dei rispettivi Paesi.

SEZIONE 4 — VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Opzioni alternative di intervento regolatorio sono state valutate con esito negativo in quanto non si poteva negoziare un accordo diverso da quello stipulato. In particolare, nei rapporti bilaterali tra i due Stati, non è applicabile la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate poiché il Brasile non è Stato parte del Consiglio d'Europa né ha aderito alla predetta Convenzione.

SEZIONE 5 — GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio — lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

I vantaggi dell'opzione prescelta consistono nella riduzione del numero dei cittadini brasiliani detenuti presso le carceri italiane e nel

reinserimento sociale delle persone condannate. Tale ultimo risultato riguarderà sia i cittadini brasiliani che sconteranno la pena nel Paese di cittadinanza, sia i cittadini italiani che potranno ritornare in Italia a espiare la pena con benefici effetti anche sulle condizioni di accettazione dello stato carcerario.

Non risultano svantaggi derivanti dall'opzione scelta.

B) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

L'intervento regolatorio prevede obblighi informativi a carico dello Stato che ha pronunciato la sentenza di condanna verso lo Stato di cittadinanza della persona condannata.

Tali obblighi costituiscono un aggravio minimo sia in quanto il numero dei soggetti annualmente condannati non sarà elevato, sia in quanto gli uffici del Ministero già curano tale attività informativa e di contatto sulla base della legislazione vigente.

Le rispettive amministrazioni giudiziarie sono tenute ad informare, tramite i rispettivi Ministeri della giustizia, delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti di un cittadino dell'altro Stato.

I condannati detenuti presso le carceri dell'altro Paese dovranno essere informati dalle competenti autorità carcerarie della possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza nonché delle decisioni prese in merito alla richiesta di trasferimento.

D) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. Il Trattato non produrrà impatto sull'organizzazione dell'amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo, quantificati in 37.291 euro annui a regime, sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 — INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 — MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Soggetti responsabili dell'attuazione del Trattato sono le rispettive amministrazioni giudiziarie dei due Stati.

Tuttavia anche il Ministero dell'interno è coinvolto in quanto curerà, attraverso l'Interpol, il coordinamento con il Ministero della giustizia per il trasferimento da e verso l'estero della persona condannata.

Il Ministero degli affari esteri è, inoltre, chiamato a dare e ricevere le opportune informative tramite la propria rete diplomatico-consolare.

B) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Il Trattato sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia in modo da consentire a tutti gli operatori del diritto che vi si collegano di venire a conoscenza della sua entrata in vigore e conseguentemente di farne debita applicazione. L'entrata in vigore del Trattato, inoltre, consente il suo inserimento nella banca dati ITRA del Ministero degli affari esteri, accessibile anche dall'estero, attraverso l'ingresso nel sito istituzionale del Ministero, tra gli accordi in vigore sul piano internazionale.

Vi è, poi, una informativa capillare, a cura delle cancellerie consolari, direttamente ai detenuti interessati, nel corso di visite carcerarie e ai familiari che seguono le vicende del congiunto detenuto, circa la possibilità di ottenere il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza.

C) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio saranno effettuati dal Ministero della giustizia con il servizio statistico del Dipartimento amministrazione penitenziaria e con l'Ufficio per la cooperazione giudiziaria della Direzione generale della giustizia penale che operano con le risorse strumentali e umane già esistenti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. I dati ricavati serviranno, altresì, a valutare efficienza e bontà dell'intervento.

D) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

Il Trattato ha durata illimitata e non sono previsti meccanismi di adeguamento periodico.

Il Ministero della giustizia, in sede di verifica dei risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, potrebbe decidere, ove non fossero soddisfacenti, di richiedere alla controparte la modifica dell'accordo.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della giustizia provvederanno, per i rispettivi profili di competenza, a elaborare la prescritta VIR, con cadenza biennale, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, prendendo a base i dati risultanti dal monitoraggio della competente amministrazione giudiziaria e quelli emergenti dalle statistiche delle rappresentanze diplomatico – consolari presenti sul territorio brasiliano.

Dai risultati emersi dalla VIR si valuterà la necessità di adottare interventi correttivi mediante la promozione di un eventuale nuovo negoziato tra le Parti.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008, di seguito denominato « Trattato ».

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui al Trattato, valutati in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 6.000 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per

le spese di missione di cui al Trattato, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore),

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il

Governo della Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominati le Parti,

Desiderando facilitare la riabilitazione sociale delle persone condannate mediante l'adozione di metodi adeguati,

Considerando che si deve cercare di perseguire tale obiettivo dando al cittadino straniero, privato della propria libertà in conseguenza di una sentenza penale, la possibilità di scontare la pena nel proprio ambiente sociale di origine,

Concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Al fini del presente Trattato:
 - a) "condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà emessa da un Giudice o un Tribunale, in ragione di un reato;
 - b) "sentenza" significa una decisione giurisdizionale con la quale è inflitta una pena o una misura privativa della libertà;
 - c) "Parte mittente" significa lo Stato dove sia stata inflitta la pena o una misura privativa della libertà alla persona trasferita o passibile di trasferimento;
 - d) "Parte ricevente" significa lo Stato nel quale la persona condannata sia stata trasferita o possa essere trasferita al fine di scontare la pena o una misura privativa della libertà;
 - e) "Persona condannata" significa qualsiasi persona alla quale sia stata inflitta, mediante sentenza, una pena o qualsiasi altra misura privativa della libertà.

ARTICOLO 2

Principi generali

1. Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente nel trasferimento di persone condannate, conformemente a quanto stabilito nel presente Trattato.



2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti potrà, in conformità a quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte, per scontare una pena o una misura privativa della libertà inflitta con la sentenza.

ARTICOLO 3

Condizioni del trasferimento

1. Il presente Trattato si applicherà alle seguenti condizioni:
 - a) la persona condannata sia cittadino della "Parte ricevente" o ivi abbia la propria residenza permanente;
 - b) la sentenza sia definitiva;
 - c) la pena o la misura privativa della libertà che la persona condannata deve ancora scontare alla data di ricevimento della richiesta sia di almeno dodici mesi;
 - d) la persona condannata, o un suo rappresentante legale, nel caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali, acconsenta al trasferimento;
 - e) il reato che ha dato origine nella Parte mittente alla pena o misura privativa della libertà costituisca reato anche secondo la legge della Parte ricevente;
 - f) alla persona condannata non sia stata inflitta la pena di morte, a meno che la suddetta pena di morte non sia stata commutata;
 - g) le disposizioni della sentenza non connesse alle misure private della libertà siano state eseguite, salvo per assoluta incapacità di farlo della persona condannata;
 - h) la Parte mittente e la Parte ricevente siano d'accordo sul trasferimento.

ARTICOLO 4

Presupposti della richiesta

Ogni persona condannata alla quale si possa applicare il presente Trattato dovrà essere informata dalla Parte mittente o dalla Parte ricevente del contenuto dello stesso, nonché delle conseguenze legali inerenti al trasferimento.

ARTICOLO 5

Autorità Centrali

Le Parti designano come Autorità Centrale:

- a) per la Repubblica Italiana, la Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia;
- b) per la Repubblica Federativa del Brasile, il Ministero della Giustizia.



ARTICOLO 6**Procedura per il trasferimento**

1. Ogni persona condannata potrà richiedere il trasferimento sulla base del presente Trattato rivolgendo una petizione alle autorità competenti della Parte mittente o ricevente.
2. La Parte mittente invierà alla Parte ricevente:
 - a) la petizione nella quale la persona condannata manifesta la propria volontà di essere trasferita;
 - b) un'esposizione dei fatti che hanno dato origine alla condanna;
 - c) copia autenticata della sentenza di condanna;
 - d) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;
 - e) copia delle disposizioni di legge su cui si fonda la sentenza;
 - f) informazioni concernenti la custodia cautelare, il condono o altre circostanze relative alla esecuzione della pena; e
 - g) quando pertinenti, informazioni medico-sociali sulla persona condannata, sul suo trattamento nella Parte mittente e su eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nella Parte ricevente.
3. La Parte ricevente informerà la Parte mittente sul proprio assenso al trasferimento, nonché sulle conseguenze legali dello stesso, secondo la propria legislazione.
4. La persona condannata, una volta che sia stata messa a conoscenza delle conseguenze legali del trasferimento, secondo le informazioni trasmesse dalla Parte ricevente, darà il proprio consenso definitivo al trasferimento.

ARTICOLO 7**Consenso della persona condannata**

La Parte mittente darà garanzie che la persona condannata, nel rendere il proprio consenso al trasferimento, lo ha fatto in maniera volontaria. La procedura da seguire a tale riguardo sarà regolata dalla legge della Parte mittente.

ARTICOLO 8**Fondamenti della decisione di trasferimento**

Nel decidere sul trasferimento di una persona condannata in conformità con gli obiettivi del presente Trattato, di favorire e facilitare la riabilitazione sociale della persona condannata, le Autorità competenti di entrambe le Parti considereranno, fra gli altri fattori, la gravità del reato, i precedenti penali della persona condannata, i rapporti socio-familiari che la medesima abbia mantenuto con il proprio ambiente di origine e le sue condizioni di salute.



ARTICOLO 9**Effetti del trasferimento nella Parte mittente**

Il trasferimento alla Parte ricevente della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nella Parte mittente.

La Parte mittente non potrà fare eseguire la pena quando la Parte ricevente riterrà che la pena sia stata interamente scontata, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 9 paragrafo 1 e nell'articolo 10 paragrafo 1.

ARTICOLO 10**Effetti del trasferimento nella Parte ricevente**

1. Le Autorità competenti della Parte ricevente dovranno proseguire l'applicazione della pena o misura privativa della libertà senza modificare la sua natura giuridica e durata, così come determinate dalla Parte mittente.

2. Qualora la natura o la durata della pena o misura privativa della libertà sia incompatibile con la legge della Parte ricevente, la persona condannata non sarà trasferita, salvo il consenso delle Parti.

ARTICOLO 11**Particolarità**

1. La persona condannata non sarà detenuta per l'esecuzione della pena o della misura privativa della libertà individuale o soggetta a qualsiasi altra restrizione della libertà individuale ad opera della Parte ricevente, a causa di altro reato commesso prima di quello che ha motivato il trasferimento, salvo i seguenti casi:

- a. se la Parte ricevente richieda ed ottenga regolare estradizione;
- b. in conformità con la legislazione delle Parti, se la persona che deve essere trasferita, avendo avuto la possibilità di abbandonare il territorio della Parte ricevente, non lo faccia entro il termine di 45 giorni o, avendolo abbandonato, vi faccia ritorno.

2. Senza pregiudizio per quanto disposto al paragrafo 1 di questo Articolo, la Parte ricevente può adottare, per interrompere la prescrizione, le misure necessarie previste nella propria legislazione.

ARTICOLO 12**Revisione della sentenza**

1. Soltanto la Parte mittente avrà il diritto di decidere su qualsiasi ricorso per la revisione della sentenza.

2. Quando riceverà comunicazione di qualsiasi modifica della sentenza, la Parte ricevente adotterà immediatamente le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione conseguente al ricorso per revisione.



ARTICOLO 13

Misure di clemenza

1. Entrambe le Parti potranno concedere l'amnistia, l'indulto o la grazia, in conformità con le rispettive disposizioni normative interne.
2. Quando riceverà comunicazione dell'avvenuta concessione dell'amnistia, dell'indulto o della grazia ad opera della Parte mittente, la Parte ricevente adotterà immediatamente le misure necessarie per darvi esecuzione.

ARTICOLO 14

Dovere di informazione

La Parte ricevente informerà la Parte mittente sull'esecuzione della pena o della misura privativa della libertà quando:

- a) la sentenza sia stata eseguita;
- b) la persona condannata evada prima che l'esecuzione della pena sia conclusa;
- c) la Parte mittente richieda un rapporto speciale.

ARTICOLO 15

Spese

I costi derivanti dall'applicazione del presente Trattato saranno a carico della parte ricevente, ad eccezione dei costi originati esclusivamente nel territorio della Parte mittente.

ARTICOLO 16

Applicazione nel tempo

Il presente Trattato potrà essere applicato all'esecuzione di condanne precedenti alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 17

Lingua

La richiesta di trasferimento e i documenti ad essa relativi, inviati da una delle Parti nell'ambito del presente Trattato, saranno accompagnati da traduzione nella lingua della Parte che li riceve, salvo diverso accordo tra le Parti.

ARTICOLO 18

Risoluzione delle controversie

Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.



ARTICOLO 19
Disposizioni finali

1. Il presente Trattato entrerà in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento denunciarlo. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica, senza pregiudizio per i procedimenti di trasferimento in corso.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Brasilia, il 27 marzo 2008, in duplice esemplari nelle lingue italiana e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Michele Valensise
Ambasciatore d'Italia in Brasile



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FEDERATIVA DEL BRASILE
Tarso Genro
Ministro della Giustizia



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0017790